



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA

**ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE: ADOZIONE
DEL LIMITE DI 90 GIORNI IN LUOGO DI QUELLO DI 180 GIORNI**

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente documento, a: Banca d'Italia, Servizio Normativa e politiche di vigilanza, Divisione Bilanci e segnalazioni e Divisione Normativa prudenziale, via Nazionale, 91, 00184 ROMA. Una copia in formato elettronico va contestualmente inviata agli indirizzi: NPV.BILANCI@bancaditalia.it e [NPV.NORMATIVA PRUDENZIALE@bancaditalia.it](mailto:NPV.NORMATIVA_PRUDENZIALE@bancaditalia.it).

1. Il contesto normativo di riferimento

La vigente normativa in materia di segnalazioni di vigilanza (statistiche e prudenziali) e di bilancio delle banche e delle società finanziarie (¹) dispone che le esposizioni scadute e/o sconfinanti possono essere determinate facendo riferimento, alternativamente, all'approccio per singolo debitore o per singola transazione.

Per entrambi gli approcci, ai fini della "segnalazione delle esposizioni scadute e/o sconfinanti "deteriorate" il termine da considerare per il relativo calcolo è pari a 90 ovvero a 180 giorni secondo le regole previste dalla normativa prudenziale".

La disciplina bancaria, nel caso dell'approccio per singolo debitore, prevede anche che "ai fini della determinazione dell'ammontare di esposizione scaduta e/o sconfinante si possono compensare le posizioni scadute e gli sconfinamenti esistenti su alcune linee di credito con i margini disponibili esistenti su altre linee di credito concesse al medesimo debitore. Tale compensazione va definita su base giornaliera, anche ai fini della valutazione dello sconfinamento/scaduto".

La vigente normativa prudenziale (²), in linea con le opzioni riconosciute agli Stati membri dalla direttiva europea 2006/48/EC (CRD), ai fini dell'individuazione delle esposizioni scadute deteriorate prevede :

- per le banche e gli intermediari standardizzati, la possibilità di applicare – per talune esposizioni - il limite di 180 giorni, sino al 31 dicembre 2011 (incluso);
- per le banche e gli intermediari IRB, la possibilità di applicare il limite di 180 giorni:
 - o sino al 31 dicembre 2011 (incluso), ai crediti verso imprese residenti o aventi sede in Italia;
 - o senza limite temporale, alle esposizioni vantate nei confronti di soggetti residenti o aventi sede in Italia rientranti tra i crediti "al dettaglio" e le "esposizioni verso enti del settore pubblico".

¹ Si fa riferimento alle seguenti circolari:

- banche: Circolare n. 272 "Matrice dei conti", "Avvertenze generali", paragrafo "Qualità del credito";
- intermediari finanziari ex art. 107: Circolare n. 217 "Manuale per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale", "Avvertenze generali", paragrafo "Qualità del credito";
- intermediari mobiliari: Circolare n. 148 "Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza per gli intermediari del mercato mobiliare", "Avvertenze generali", paragrafo "Esposizioni deteriorate".

² Cfr. Circolare n. 263 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche", Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, paragrafo "Esposizioni scadute (past due loans)" e Titolo II, Capitolo 1, Parte Seconda, paragrafo "Esposizioni in default", Circolare n. 216 "Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale", Parte Prima, Capitolo V, Sezione III, paragrafi "Esposizioni scadute (past due loans)" e "Metodi basati sui rating interni (IRB)" e "Regolamento della Banca d'Italia in materia di vigilanza prudenziale per le SIM", Titolo I, Capitolo 7, paragrafi "Premessa" e "Metodologia standardizzata semplificata" e Capitolo 13 "Modelli interni".

2. Le raccomandazioni del FSB

Il *Financial Stability Board* (FSB) ha promosso lo svolgimento di verifiche (c.d. “*peer reviews*”) per monitorare il rispetto, da parte dei Paesi membri, degli standard internazionali in materia di regolamentazione e vigilanza finanziaria ⁽³⁾. L’Italia è stato uno dei primi Paesi a partecipare a tale scrutinio e nel mese di febbraio u.s. il FSB ha pubblicato il documento relativo a tale esercizio ⁽⁴⁾.

Tra le raccomandazioni formulate dal FSB vi è quella di adeguarsi, quanto prima, ad una nozione di attività scadute “deteriorate” che faccia riferimento unicamente al limite di 90 giorni.

In relazione a ciò, la Banca d’Italia si è impegnata a ⁽⁵⁾:

- a) introdurre, entro l’anno, il limite di 90 giorni (in luogo dei 180 giorni temporaneamente consentiti dalla CRD fino a tutto il 2011) per le banche standardizzate e, relativamente al portafoglio corporate, per le banche IRB;
- b) passare, entro l’anno, dal limite di 180 giorni a quello di 90 giorni anche per i portafogli “esposizione al dettaglio” ed “esposizione verso enti del settore pubblico” delle banche IRB, per i quali la vigente direttiva CRD consente l’adozione in via permanente dei 180 giorni. A questo proposito, si rammenta che la proposta di regolamento comunitario che recepisce Basilea III (cd. CRD 4) elimina la deroga permanente prevista nell’ambito del metodo IRB, allineando a 90 giorni, per tutti i portafogli, il termine per la classificazione di un’esposizione scaduta come deteriorata. È previsto che il regolamento entri in vigore dal 1° gennaio 2013.

Sempre nella stessa sede, la Banca d’Italia ha dichiarato che intende valutare l’opportunità di mantenere la compensazione fra esposizioni scadute o sconfinanti e margini disponibili, previa valutazione degli sviluppi del mercato creditizio e finanziario e delle normative adottate dagli altri Paesi europei, nonché della necessità di evitare una sovrastima delle attività deteriorate delle banche italiane alla luce del relativamente alto tasso di rientro (c.d. “*cure rate*”) che caratterizza le esposizioni scadute/sconfinanti.

3. Esposizioni scadute e/o sconfinanti: proposta di modifica regolamentare

In relazione alle raccomandazioni del FSB e all’impegno preso dalla Banca d’Italia, occorre innanzitutto osservare come l’ammontare delle esposizioni scadute e/o sconfinanti e il relativo trend nel tempo è oggetto di attento monitoraggio da parte della Banca d’Italia da alcuni anni, in considerazione della dimensione del fenomeno, in larga parte riconducibile ai tempi lunghi di regolamento delle transazioni commerciali piuttosto che a situazioni di oggettiva difficoltà dei debitori. In tale ambito, la Banca d’Italia è intervenuta in più riprese per sensibilizzare il sistema

³ In ambito bancario, si sottopone ad osservazione il grado di conformità ai “*Core Principles for Effective Banking Supervision*” emanati dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria.

⁴ Cfr. *Financial Stability Board, Peer Review of Italy – Review Report*, 27 January 2011.

⁵ Cfr. *Financial Stability Board, Peer Review of Italy – Review Report*, 27 January 2011, pagg. 15 e 16.

bancario sulla necessità di porre in essere i necessari interventi di tipo organizzativo e procedurale volti a garantire il progressivo riassorbimento del fenomeno dei “*past due*”, anche alla luce della transitorietà della deroga ai 90 giorni prevista dalla CRD (cfr. Bollettini di Vigilanza di Luglio 2004 e Marzo 2006).

Ciò premesso, si precisa che:

- dalle segnalazioni di vigilanza (statistiche e prudenziali) prodotte a partire dal 1° gennaio 2012 e dai bilanci in corso a tale data, gli intermediari standardizzati e quelli IRB sono tenuti a fare riferimento al limite di 90 giorni, ai fini della determinazione delle esposizioni scadute e/o sconfinanti “deteriorate”; di conseguenza il limite di 180 giorni viene abrogato con riferimento a tutti i portafogli prudenziali;
- si fa riserva di successive comunicazioni per quanto riguarda la rimozione della regola relativa alla compensazione fra crediti scaduti e margini disponibili su altre linee di credito concesse al medesimo debitore, una volta effettuate le valutazioni riportate al paragrafo 2.

Nell’Allegato 1 sono riepilogate le risultanze dell’analisi di impatto (AIR) della modifica del termine temporale per la determinazione delle esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.

4. Altri interventi

4.1 Operazioni di *factoring*

Avute presenti le regole di carattere generale in materia di qualità del credito e al fine di realizzare il pieno allineamento dei criteri segnalatici fra banche e intermediari finanziari ex art. 107, si precisa che:

- con riferimento alle operazioni di *factoring* “pro soluto”, le esposizioni verso i debitori ceduti vanno classificate tra le sofferenze oppure tra gli incagli a seconda che i debitori ceduti versino in uno stato d’insolvenza o in una situazione equiparabile, ovvero versino in una situazione di temporanea difficoltà ⁽⁶⁾;
- relativamente alle operazioni di *factoring* “pro solvendo”, le relative esposizioni sono classificate tra le “sofferenze” oppure tra gli “incagli” a seconda che il soggetto cedente versi in uno stato d’insolvenza o in una situazione equiparabile, ovvero versi in una situazione di temporanea difficoltà ⁽⁷⁾⁽⁸⁾.

⁶ Pertanto, nella Circolare n. 272 “Matrice dei conti”, “Avvertenze generali”, paragrafo “Operazioni di factoring” la frase “*Nelle cessioni effettuate “pro soluto”, conformemente alle regole di carattere generale, quando si verifica l’inadempienza del debitore ceduto e la banca non ha la possibilità di rivalersi su altri crediti ceduti dal soggetto cedente, l’intero ammontare del credito deve essere classificato tra le sofferenze se il debitore ceduto versa in uno stato di insolvenza o in una situazione equiparabile, ovvero tra le partite incagliate se il debitore versa in una situazione di temporanea difficoltà*” deve intendersi abrogata. Di conseguenza, nella sostanza viene meno la condizione relativa alla possibilità, per la banca, di rivalersi su altri crediti ceduti dal soggetto cedente.

⁷ Pertanto, nella Circolare n. 272 “Matrice dei conti”, “Avvertenze generali”, paragrafo “Operazioni di factoring” la frase “*Nel caso di cessione “pro solvendo”, invece, gli eventuali*

I nuovi criteri segnaletici si applicano a partire dal 1° gennaio 2012.

4.2 Accordi per la sospensione dei pagamenti

Nel corso di alcuni accertamenti ispettivi è stata talora riscontrata una non corretta modalità di applicazione delle disposizioni della Banca d'Italia che disciplinano le modalità di rilevazione degli Accordi ⁽⁹⁾ che consentono la sospensione dei pagamenti. Tale sospensione determina lo slittamento in avanti, per un periodo pari alla sospensione accordata, dell'intero piano di ammortamento originario, senza alterare la sequenza e l'importo delle rate stabilite contrattualmente.

Le disposizioni stabiliscono che la citata modalità di sospensione dei pagamenti (sia in linea capitale che interessi) non comporta un automatico cambiamento della classificazione della qualità creditizia delle esposizioni. Pertanto, salvo che non intervengano elementi obiettivi nuovi che inducano gli intermediari a rivedere in senso peggiorativo, nella loro responsabile autonomia, il giudizio sulla qualità creditizia del debitore o della posizione, durante il periodo di durata della sospensione le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate oppure scadute e/o sconfinanti non deteriorate devono continuare ad essere rilevate nelle loro originarie categorie di classificazione. Per l'intero periodo di efficacia della sospensione gli intermediari devono fermare (e non azzerare) il computo dei giorni di persistenza dello scaduto e/o sconfinamento ⁽¹⁰⁾.

In relazione a quanto precede, si conferma che, qualora al momento della sospensione del pagamento delle rate le esposizioni interessate risultassero essere scadute (ad esempio, da 95 giorni), tali esposizioni devono continuare ad essere segnalate come scadute (nell'esempio, da 95 giorni) durante il periodo di sospensione delle rate.

anticipi relativi ad operazioni di factoring sono classificati: a) tra le “sofferenze” quando all'inadempienza del debitore ceduto si accompagna quella del cedente e quest'ultimo versi in uno stato di insolvenza o in una situazione equiparabile; b) fra le partite incagliate quando all'inadempienza del debitore ceduto si accompagni quella del cedente e quest'ultimo versi in uno stato di temporanea difficoltà” deve intendersi abrogata.

⁸ Con riferimento alla Circolare n. 217 “Manuale per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell’”elenco speciale””, un analogo intervento ha già formato oggetto di consultazione pubblica in occasione del 10° aggiornamento della medesima Circolare.

⁹ Ad esempio, Accordo Quadro stipulato fra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Associazione Bancaria Italiana ai sensi dell'art. 12 della legge n. 2/2009 (di conversione del D.L. n. 185/2008), oppure l'Accordo tra ABI ed Associazioni dei consumatori (c.d. “Piano famiglie”).

¹⁰ Laddove la sospensione riguardi la sola quota capitale, gli intermediari devono continuare ad applicare le regole generali di quantificazione dei giorni di persistenza dello scaduto e/o sconfinamento, tenuto conto che le quote interessi devono essere corrisposte alle originarie scadenze contrattuali. Pertanto, eventuali inadempienze a valere sulle citate quote interessi comportano l'avvio o la continuazione del meccanismo di computo dei giorni di scaduto.

Le anzidette disposizioni si applicano anche ad altre iniziative che presentino caratteristiche analoghe a quelle oggetto dei sopra citati Accordi (¹¹).

Talune banche, tuttavia, al fine di concedere alla propria clientela un beneficio aggiuntivo rispetto a quello della mera sospensione, hanno consentito di traslare in avanti anche le rate già scadute, con conseguente “accodamento” delle stesse dopo l’ultima rata del piano di ammortamento originario ed azzeramento dei giorni di persistenza dello scaduto; in tali situazioni si fa presente che occorre seguire un comportamento segnaletico diverso.

In particolare, l’anzidetta concessione aggiuntiva, alterando la sequenza, e se del caso anche l’importo, delle rate stabilite nel piano d’ammortamento originario costituisce una “rinegoziazione” dei termini contrattuali. Di conseguenza, si precisa che i finanziamenti oggetto di tali modifiche vanno classificati tra le esposizioni in bonis oppure tra quelle deteriorate in base ai criteri indicati con comunicazione del 22 dicembre 2008 (cfr. Bollettino di Vigilanza di dicembre 2008).

¹¹ Ad esempio, la sospensione del pagamento delle rate dei mutui a valere sul Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa di cui all’art.2, comma 475 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.